

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART.9 LEGGE 91/92 DEL 5.2.1992

1. Atto di nascita in originale completo di tutte le generalità (Consolato o Ambasciata) – ovvero atto notorio in caso di documentata impossibilità in Pretura Piazzale Clodio)
2. Certificato di residenza triennale, quadriennale, quinquennale o decennale secondo i casi (Circoscrizione o Comune)
3. Certificato di stato di famiglia (Circoscrizione o Comune)
4. Certificato penale del Paese di origine, nonché dei Paesi esteri di residenza muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana o documento equipollente ove l'istante abbia risieduto in Paesi terzi (Consolato o Ambasciata)
5. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente Pretura
6. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica competente
7. Copia aggiornata ed autenticata del permesso di soggiorno più copia permessi di soggiorno ultimi dieci anni (Questura – via Genova martedì o venerdì 9-12 o Commissariato)
8. Copia autenticata dei modd.740 o 101 relativi ai redditi degli ultimi tre anni.
9. Riguardo all'autenticazione si fa presente che, stanti i principi stabiliti dall'art.4 della legge n.15/68, la copia del mod.740 dovrà essere autenticata dall'ufficio delle imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso (ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cui verrà allegata copia dei modelli 101) più redditi nucleo familiare
10. Copia autenticata del passaporto ovvero dichiarazione dell'Ambasciata da cui risultino tutti i dati del medesimo (Consolato o Ambasciata)
11. Dichiarazione di rinuncia alla protezione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane nei confronti di quelle del Paese di origine (come da allegato)
12. Domande alle proprie Autorità diplomatiche (come da allegato)

SI AGGIUNGE CHE, QUALORA LA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA SIA PROPOSTA INVOCANDO LA APPROVAZIONE DELLE PIU' FAVOREVOLI ESPOSIZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) B) E) DEL COMMA 1, DELL'ART.9 DELLA LEGGE N.91/92, LA STESSA DOVRA' ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA AD ATTESTARE LA SUSSISTENZA DEL TITOLO ALLA EVENTUALE CONCESSIONE

RICHIESTO IL PERIODO DI RESIDENZA LEGALE A NORMA DELL'ART.9 LEGGE N.91 DEL 5.2.1992

Qualora il certificato di nascita e quello penale, rilasciati dal Paese di origine, siano redatti in lingua straniera, al documento originale (o fotocopia debitamente autenticata) dovrà essere unita la traduzione ufficiale in lingua italiana, certificato conforme al testo straniero dalla competente Autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La documentazione dovrà essere tutta in regola con l'imposta di bollo disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972, n.642, nonché con le norme sulla legalizzazione di cui alla legge 4.1.1968 n.15, modificata ed integrata con legge 11.05.1971 n..390.

IMPORTANTE: LE GENERALITA' DA ASSUMERE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO SONO QUELLE TRATTE DALL'ORDINAMENTO DELLO STATO DI APPARTENENZA. PERTANTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE APPORTARE LE MEDESIME GENERALITA'

AVVERTENZA :E' in facoltà del Ministero di richiedere ,a seconda dei casi, altri documenti.

LA DOMANDA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE VANNO REDATTE IN QUATTRO COPIE

La prima copia deve essere in bollo.

IL PUBBLICO SI RICEVE ESCLUSIVAMENTE IL MARTEDI' E IL VENERDI' ORE 9-12 – LARGO DEI LOMBARDI N.21